

REGOLAMENTO (CEE) N. 2179/90 DEL CONSIGLIO**del 24 luglio 1990****recante modifica del regolamento (CEE) n. 2390/89 che stabilisce le norme generali per l'importazione dei vini, dei succhi e dei mosti di uve**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1325/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 70, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2390/89⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1772/90⁽⁴⁾, prevedono agevolazioni all'importazione per prodotti vitivinicoli originari di paesi terzi che offrono garanzie particolari per quanto riguarda l'attestato di origine e di conformità e il bollettino di analisi; che l'articolo 3, paragrafo 2 dello stesso

regolamento limita tali agevolazioni a un periodo sperimentale che scade il 31 luglio 1990; che, dato il tempo necessario per esaminare l'istituzione del futuro regime, è opportuno prorogare di un anno tale periodo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2390/89, la data del 31 luglio 1990 è sostituita dal 31 luglio 1991.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 1990.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

C. MANNINO

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 19.⁽³⁾ GU n. L 232 del 9. 12. 1989, pag. 7.⁽⁴⁾ GU n. L 163 del 29. 6. 1990, pag. 3.